

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

DIPARTIMENTO AMBIENTE

VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4778 in data 18-08-2023

OGGETTO : ADOZIONE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE EX. ART. 14-BIS, L. 241/1990. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'A.I.A. GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETA' COGNE ACCIAI SPECIALI SPA, DI AOSTA, CON P.D. N. 6011 DEL 28 DICEMBRE 2012 E S.M.I. RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DEL VECCHIO FORNO DI TRATTAMENTO TERMICO COLLEGATO AL PUNTO DI EMISSIONE E42 DELLO STABILIMENTO COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A. DI AOSTA, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006.

Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale" e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato in particolare l'articolo 29-nonies del citato decreto, inerente le modifiche degli impianti o le variazioni del gestore;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamata la nota prot. n. 156 in data 6 giugno 2023, acquisita in medesima data al prot. n. 4299, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha inoltrato richiesta di modifica non sostanziale dell'autorizzazione di cui all'oggetto relativa alla sostituzione del vecchio forno di

trattamento termico collegato al punto di emissione E42 dello Stabilimento Cogne Acciai Speciali S.p.A. di Aosta;

- richiamata la nota prot. n. 4422/AIA in data 12 giugno 2023 con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi semplificata ex art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. per l'esame della modifica di cui all'oggetto;

- richiamato il parere espresso da ARPA VDA con nota prot. n. 9259 in data 14 luglio 2023, dove si riporta, tra il resto, quanto di seguito riportato:

- per l'ambito di valutazione degli impatti acustici: “[...] l'azienda certifica che il criterio previsto dalla procedura risulta soddisfatto e dichiara che la nuova sorgente sonora non produrrà variazioni del livello sonoro immesso presso i recettori.”;
- “[...] per le componenti “suolo e acque sotterranee” e “acque reflue e rifiuti” non vi sono osservazioni da rilevare, questa Agenzia rilascia parere positivo alla realizzazione dell'impianto in oggetto”.
- per gli ambiti gestionali: “La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata alle autorità di controllo con un preavviso di almeno 15 giorni. Il periodo proposto per la messa a regime dell'impianto è pari a 3 mesi, al termine del quale dovranno essere effettuate le misure di messa a regime, ovvero dovranno essere condotti due campionamenti in due giornate non consecutive nei 10 giorni successivi alla data di messa a regime. Le risultanze dei controlli di messa a regime, così come i risultati degli autocontrolli periodici successivi, dovranno essere inoltrati alle autorità competenti per le rispettive verifiche.”;
- per l'ambito di valutazione delle emissioni in atmosfera: “Gli autocontrolli devono essere condotti dall'azienda nelle più gravose condizioni di funzionamento ai fini dell'emissione di inquinanti in atmosfera. I metodi da adottare per la verifica dei limiti di emissione in atmosfera sono riportati nella tabella seguente.

Grandezza misurata	U.M.	Metodo	Specifiche
Portata, velocità, temperatura, pressione	Nm ³ /h	UNI EN 16911-1	
Ossidi di azoto (NO _x)	mg/Nm ³	UNI EN 14792	Deve essere condotto un monitoraggio di durata pari ad almeno 60 minuti del singolo parametro misurato secondo il metodo indicato, con determinazione del valore medio misurato nell'intero periodo di monitoraggio. Per la verifica del rispetto del limite di emissione si fa riferimento al valore medio misurato nel periodo di monitoraggio (secondo quanto previsto dall'Allegato VI – punto 2.3 alla parte V del Dlgs 152/06.

- Per l'ambito di valutazione delle emissioni in atmosfera sono state richieste le seguenti integrazioni: Per quanto riguarda il limite di emissione per gli ossidi di azoto attualmente previsto dall'AIA per il punto di emissione E42, si ritiene necessario rideterminare tale valore limite sulla base di quanto definito in sede di tavolo tecnico e riportato nel parere ARPA prot. n. 1892 del 14/02/2019. A tal fine, è necessario acquisire le seguenti informazioni integrative:
 - portata massima di metano introdotto negli altri 5 forni collegati al punto di emissione E42 (Nm³/h)
 - valore di concentrazione di ossidi di azoto all'emissione garantita dal costruttore dei bruciatori nelle condizioni di esercizio più gravose (mg/Nm³ riferito al 3% di ossigeno nei fumi), per tutti e 6 i forni collegati al punto di emissione E42.”;

- richiamata la nota prot. n. 5367/AIA in data 17 luglio 2023, che recita quanto segue: “Visionata la nota tecnica rilasciata da ARPA VDA in data 14/07/2023 con prot. n. 9259, acquisita in medesima data al prot. n. 5309/TA, nell’ambito del procedimento istruttorio avviato con nota prot. n. 4422/TA del 12/06/2023, si ritiene di riportarne di seguito alcune parti salienti che si ritengono costituire richiesta di integrazioni al proponente:

“Per quanto riguarda il limite di emissione per gli ossidi di azoto attualmente previsto dall’AIA per il punto di emissione E42, si ritiene necessario rideterminare tale valore limite sulla base di quanto definito in sede di tavolo tecnico e riportato nel parere ARPA prot. n. 1892 del 14/02/2019. A tal fine, è necessario acquisire le seguenti informazioni integrative:

- portata massima di metano introdotto negli altri 5 forni collegati al punto di emissione E42 (Nm³/h)
- valore di concentrazione di ossidi di azoto all’emissione garantita dal costruttore dei bruciatori nelle condizioni di esercizio più gravose (mg/Nm³ riferito al 3% di ossigeno nei fumi), per tutti e 6 i forni collegati al punto di emissione E42.”.

In considerazione di quanto indicato all’art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. comma 2 lettera b) e comma 3, al fine di permettere al proponente di approfondire la documentazione tecnica finora elaborata con le indicazioni riportate e consentire la conclusione positiva del procedimento istruttorio avviato, si ritiene di sospendere i termini istruttori per la durata di 40 giorni a partire dalla data di inoltrò della presente. I termini saranno, in ogni caso, rideterminati al momento della ricezione della documentazione richiesta”;

- richiamata la nota prot. n. 233/23 in data 24/07/2023 con la quale la società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste;

- richiamata la nota prot. n. 5629/AIA in data 27 luglio 2023 con la quale si è provveduto al riavvio del procedimento e alla ridefinizione del termine istruttorio;

- richiamato il parere espresso da ARPA VDA con nota prot. n. 10500 in data 9 agosto 2023 acquisito in medesima data al prot. n. 6003/TA, che recita, tra il resto, quanto segue:

“[...] 2. Limite di emissione in atmosfera

Trattandosi di emissioni derivanti dalla combustione del metano, secondo quanto previsto dal Dlgs 152/06 – parte V, è necessario prevedere un limite di emissione per gli ossidi di azoto.

Come già indicato nel precedente parere ARPA prot. n. 9259 del 14/07/2023, si ritiene necessario ridefinire il limite di emissione attualmente previsto fissando un valore limite espresso in flusso di massa, secondo quanto definito in sede di tavolo tecnico e riportato nel parere ARPA prot. n. 1892 del 14/02/2019, mediante il calcolo della formula seguente:

$$F_{NOx} = \frac{0,01052 \cdot Q_{NOx} \cdot L_{NOx}}{[1 - k - (3,76 \cdot k)]}$$

dove:

F_{NOx} = limite in flusso di massa di NO_x alle emissioni del forno (g/h)

Q_{NOx} = portata massima di metano introdotto nel forno (Nm³/h)

L_{NOx} = valore limite di emissione di NO_x espresso in concentrazione riferito al tenore k di riferimento di ossigeno nei fumi (mg/ Nm³)

k = tenore di riferimento di ossigeno nei fumi (espresso in decimali, in questo caso 0,03).

Secondo quanto indicato dall’azienda, a seguito dell’installazione del nuovo forno di trattamento, al punto di emissione E42 verranno convogliate le emissioni derivanti complessivamente da n. 6 forni di trattamento a metano, con caratteristiche riportate nella tabella seguente.

Punto di emissione	Forni collegati (sigla CAS)	Portata metano (Nm ³ /h)	Valore limite di NO _x garantito (Nm ³ /h – riferito al 3% di O ₂)
E42	67	399	620
	68	436	620
	69	404	620
	80	199	620
	81	183	620
	70	420	620

Nella tabella seguente viene riportato il calcolo del limite in flusso di massa di NO_x (g/h) per ognuno dei 6 forni e il limite complessivo di NO_x per il camino E42.

Punto di emissione	Forni collegati (sigla CAS)		(Nm ³ /h)	(mg/Nm ³)	(g/h)
E42	67	0,03	399	620	3036
	68	0,03	436	620	3318
	69	0,03	404	620	3074
	80	0,03	199	620	1514
	81	0,03	183	620	1392
	70	0,03	420	620	3196
TOTALE					15530

Nella tabella seguente si riportano i valori limite in emissione proposti per il punto di emissione E42.

Punto di emissione	Impianto/Fase di processo	Portata di riferimento ⁽¹⁾ (Nm ³ /h) ⁽²⁾	Sostanza inquinante	Limiti di emissione	Frequenza autocontrollo
				Flusso di massa (g/h)	
E42	n. 6 forni a metano	50.000	NO _x (espressi come NO ₂)	15530	Annuale

(1) La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un limite ai fini fiscali

(2) Valore riferito alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa

Conclusioni

Fermo restando quanto già riportato nel precedente parere ARPA prot. n. 9259 del 14/07/2023, si propone che per il punto di emissione E42 venga prescritto il rispetto di un valore limite di emissione complessivo di ossidi di azoto (NO_x) pari a 15.530 g/h.”;

- considerato l’invio delle risultanze positive condizionate mediante nota prot. n. 6048/TA del 10/08/2023 relativamente alla Conferenza dei servizi ex art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 indetta con nota prot. n. 4422/AIA in data 12 giugno 2023 richiamata;

- ritenuto, per quanto finora espresso, di prendere atto degli esiti positivi condizionati del procedimento istruttorio richiamato;

- verificato il pagamento degli oneri istruttori previsti dalla DGR 1878 del 28/12/2017, parte 1 punto B e parte 2 punto E;

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 620 in data 29 maggio 2023, concernente l’approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 a seguito della revisione della struttura organizzativa dell’amministrazione regionale di cui alla DGR 481/2023 e attribuzione alle strutture dirigenziali delle quote di bilancio con decorrenza 1° giugno 2023;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 29 maggio 2023 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

- 1) di adottare, ai sensi dell’art. 14-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi;
- 2) di approvare, per quanto espresso in premessa, la modifica non sostanziale all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rinnovata con provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012 alla Società Cogne Acciai Speciali SpA di Aosta, concernente la sostituzione del vecchio forno di trattamento termico collegato al punto di emissione E42 dello Stabilimento Cogne Acciai Speciali S.p.A. di Aosta;
- 3) di subordinare l’approvazione della modifica di cui al punto 1) del presente provvedimento all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Limiti di emissione in atmosfera e frequenze di autocontrollo

Nella tabella seguente si riportano i valori limite in emissione per il punto di emissione E42.

Punto di emissione	Impianto/Fase di processo	Portata di riferimento ⁽¹⁾ (Nm ³ /h) ⁽²⁾	Sostanza inquinante	Limiti di emissione	Frequenza autocontrollo
				Flusso di massa (kg/h)	
E42	n. 6 forni a metano	50.000	NO _x (espressi come NO ₂)	15,53	Annuale

(1) La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un limite ai fini fiscali
(2) Valore riferito alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa

2. Metodi di misura alle emissioni in atmosfera

I metodi da adottare per la verifica dei limiti di emissione in atmosfera sono riportati nella tabella seguente.

Grandezza misurata	U.M.	Metodo	Specifiche
Portata, velocità, temperatura, pressione	Nm ³ /h	UNI EN 16911-1	
Ossidi di azoto (NO _x)	mg/Nm ³	UNI EN 14792	Deve essere condotto un monitoraggio di durata pari ad almeno 60 minuti del singolo parametro misurato secondo il metodo indicato, con determinazione del valore medio misurato nell'intero periodo di monitoraggio. Per la verifica del rispetto del limite di emissione si fa riferimento al valore medio misurato nel periodo di monitoraggio (secondo quanto previsto dall'Allegato VI – punto 2.3 alla parte V del Dlgs 152/06.

Gli autocontrolli devono essere condotti dall'azienda nelle più gravose condizioni di funzionamento ai fini dell'emissione di inquinanti in atmosfera.

3. Messa in esercizio e messa a regime dell'impianto

La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata alle autorità di controllo con un preavviso di almeno 15 giorni.

Il periodo proposto per la messa a regime dell'impianto è pari a 3 mesi, al termine del quale dovranno essere effettuate le misure di messa a regime, ovvero dovranno essere condotti due campionamenti in due giornate non consecutive nei 10 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le risultanze dei controlli di messa a regime, così come i risultati degli autocontrolli periodici successivi, dovranno essere inoltrati alle autorità competenti per le rispettive verifiche;

- 4) di aggiornare la tabella relativa agli impianti non IPPC ricompresi in AIA presente al punto 3a) del P.D. 6011/2012 relativamente al punto di emissione denominato E42 come di seguito riportato:

Punto di emissione	Impianto/Fase di processo	Portata di riferimento (Nm ³ /h)	Sostanza inquinante	Limiti di emissione	Frequenza autocontrollo
				Flusso di massa (kg/h)	
E42	Forni a metano (n°6)	50.000	NO _x (espressi come NO ₂)	15,53	Annuale

- 5) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alla società "COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A.", alla stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE
- Xavier CORNAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

IL COMPILATORE

Xavier CORNAZ

PAOLO BAGNOD

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 19/08/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO